



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2010 N° 00022 del Reg. Delibere
Copia per pubblicazione

OGGETTO: Società partecipate del Comune. Adeguamento alle disposizioni previste dai commi 27-28-29 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008) e successive modifiche ed integrazioni.-

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18:05 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 24/11/2010 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald	Sindaco	presente
sig. Mattia Capuana	Consigliere	presente
geom. Alessio Furlan	Consigliere	presente
dott. Nicola Musian	Consigliere	presente
prof. Fulvio Tomasin	Consigliere	presente
geom. Carlo Alberto Buiatti	Consigliere	presente
geom. Nicola Simeon	Consigliere	presente
sig. Francesco Contin	Consigliere	presente
arch. Natale Guerra	Consigliere	presente
arch. Serena Tell	Consigliere	presente
rag. Daniele Milocco	Consigliere	presente
sig. Antonio Finco	Consigliere	presente
p.e. Maurizio Versolatto	Consigliere	assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

1) CONSIDERATO che l'art.3 Legge 24.12.2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008), nella sua originaria formulazione, prevedeva quanto segue:

- A) al comma 27, prevede che *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, [i Comuni] non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte [dei Comuni]"*;
- B) al comma 28, *"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente [del Comune] con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, tenendo conto che l'organo competente risulta il Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, c.2, lettera e) D.Lgs 267/2000 (organizzazione dei servizi pubblici locali; partecipazione dell'ente a società di capitali)"*;
- C) al comma 29, *"Entro diciotto mesi [30.06.2009] dalla data di entrata in vigore della ... legge, [i Comuni], nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27"*;

2) CONSIDERATO che l'art. 71, c.1, lettera e) (Società pubbliche) Legge 69 / 2009 prevede quanto segue:

All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ...

... b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

... e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ...

La norma in questione ha posposto il termine per la deliberazione di ricognizione delle società partecipate dai Comuni, e relative procedure di cessione, dal 30.06.2009 al (vigente) 31.12.2010, ed ha limitato l'indagine alle sole partecipazioni dirette del Comune; detta previsione peraltro nè può limitare che il Comune decida delle partecipazioni indirette, e ciò in base all'art.42, c.2, lettera e) e g) DLgs 267/2000 in materia di competenza esclusiva consiliare sull'organizzazione dei pubblici servizi e sugli indirizzi alle aziende partecipate, nè può significare che debba essere ceduta interamente una partecipata diretta con tutte le sue controllate oppure mantenuta, senza possibilità di soluzioni intermedie (appunto, la cessione solo di alcune partecipazioni indirette comunali).

3) CONSIDERATO che l'art. 19, c.2 (Società pubbliche) Decreto Legge 78 / 2009 prevede quanto segue:

All'art. 3 della legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti";

b) al comma 29, primo periodo, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2009"; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale".

Il decreto legge ha sì individuato la nuova scadenza al 30.09.2009 (smentendo il 31.12.2010 della norma di cui sopra quasi contestualmente promulgata), ma nella conversione in legge (come da punto a seguire) e' stato rimosso il comma che prevedeva proprio quel 30.09.2009, cosicchè rimane vigente il 31.12.2010.

4) CONSIDERATO che l'art. 19, c. 2 (Società pubbliche) Legge 102/2009 (di conversione del D.L.78/2009) prevede quanto segue:

all'art.19, comma 2: la lettera b) è soppressa;

Ne segue che, sulla base di quanto ai punti da 1) a 4), il termine per l'adozione della deliberazione è il 31.12.2010, che la deliberazione dovrebbe riguardare solo le partecipazioni dirette comunali (con le contraddizioni sopra evidenziate), che la deliberazione deve essere trasmessa alla Corte dei Conti, mentre il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione non dovrebbe determinare responsabilità erariale.

5) CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 48/2008 individua il sopra richiamato originario termine del 30.06.2009 (ora 31.12.2010) quale momento entro cui deve essere avviato, ma non obbligatoriamente perfezionato, il percorso di cui sopra ai citati commi 27, 28 ed in particolare 29 dell'art.3 della Legge 244/2007, ossia il percorso di cessione delle partecipazioni vietate;

6) CONSIDERATO che il Comune detiene partecipazioni nelle società, non quotate in borsa, e nei soggetti elencati nel prospetto allegato sub A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante formale e sostanziale, nel quale sono riportati gli la ragione sociale della partecipata, la quota di partecipazione, il capitale sociale ed il patrimonio netto al 31.12.2009, l'oggetto sociale, gli eventuali servizi e/o attività affidati dal Comune alla società;

7) PRESO ATTO che, per la definizione delle finalità istituzionali attribuite al Comune, si deve fare riferimento a quanto disposto o previsto:

a) dalla Costituzione secondo cui:

- i Comuni sono enti autonomi con proprie funzioni (art. 114)
- ai Comuni sono attribuite funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118);
- i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie o conferite (art. 118)
- Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118);

b) dal Libro Verde sui servizi di interesse generale della Commissione delle Comunità Europee del 21.5.2003, che al punto 17 precisa quanto segue: *l'espressione "servizi di interesse economico generale" è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato di Roma; essa è definita nel trattato o nella normativa derivata; tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico; il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione; tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico;*

c) dal DLgs 267 / 2000 secondo cui:

- in base all'art. 13, comma 1, *spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzo del territori, dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;*
- in base all'art 112, c.1, *gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;*

dall'art.13 D.L. 223/2006, convertito con la Legge 248/2006 e modificato dalla Legge 99/2009, in base al quale (nel prosieguo, "D.L. 223/2006") *le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,*

ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

d) dalle seguenti previsioni dello statuto comunale:

art.3 (*sviluppo sociale, culturale ed economico*) ed art.4 (*servizi pubblici*);

8) VERIFICATO che le società di cui all'allegato A) perseguono o meno le finalità istituzionali del Comune per le ragioni espresse all'interno dell'Allegato B), parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione;

9) DATO ATTO che successive deliberazioni del Consiglio, per quanto di competenza, affronteranno i temi dell'adeguamento alle previsioni di cui all'art.23bis, cc.2 ed 8 D.L. 112/2008 (come convertito dalla Legge 133/2008 e modificato / integrato dall'art.15, c.1 Legge 166 / 2009) e dell'art.2 D.P.R. 168/2010;

Visti i pareri resi dai Responsabili dell'area Amministrativa e segreteria e dell'Area economico-finanziaria dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000;

Presenti e votanti n. 12, con voti favorevoli n. 12 resi ai sensi di legge;

DELIBERA

- I) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28, 29 Legge 244 / 2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune nelle seguenti società, alla luce di quanto esposto nell'Allegato B) di cui al punto 4) delle premesse:
- CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA
 - CSR BASSA FRIULANA SPA
- II) di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta, nonché ai responsabili della struttura comunale competenti per materia, nel rispetto delle prerogative e responsabilità di ciascuno, al fine di procedere, ai sensi della normativa citata al precedente punto I), alla dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società, indicando sin d'ora il Comune di Aquileia quale capofila per l'attuazione delle procedure comuni di alienazione delle quote:
- BLUENERGY GROUP SPA
- III) di impegnare il Sindaco e la Giunta a che riferiscano periodicamente in Consiglio Comunale in corrispondenza delle fasi più rilevanti delle procedure di cui al precedente punto II).

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – ALLEGATO A

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Di seguito si riportano 1) la ragione sociale della partecipata, 2) la quota di partecipazione, 3) la corrispondente quota di capitale sociale e di patrimonio netto al 31.12.2009, 4) l'oggetto sociale in sintesi, 5) gli eventuali servizi e / o attività pubbliche affidati dal Comune alla società, e / o le attività di libero mercato svolte sul territorio comunale.

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

- 1) BLUENERGY GROUP SPA; 2) 0,794%; 3) € 31.760,00 ed € 40.619,71; 4) vendita gas, energia elettrica, telefonia; consulenza e gestione di processi informatici; ottimizzazione delle fonti energetiche; 5) vendita del gas;
- 2) CAFC SPA /successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA); 2) 0,380%; 3) € 4.650,00 ed Euro 13.879,10; 4) ciclo idrico integrato; 5) ciclo idrico integrato (gestore salvaguardato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli)
- 3) CSR BASSA FRIULANA SPA; 2) 2,47%; 3) € 82.500e € 115.390,47; 4) ciclo dei rifiuti; 5) ciclo dei rifiuti (servizio pubblico in affidamento diretto)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE - ALLEGATO B

BLUENERGY GROUP SPA è società mista pubblico – privato di svolgimento di attività di libero mercato (vendita del gas); la piccola dimensione della quota, che non consente l'esercizio di alcuna prerogativa in ambito societario, nonché l'osservazione del fatto che il trascorrere del tempo potrebbe ridurre progressivamente il valore delle società in questione (sempre più sottoposte alle pressioni della concorrenza, dal che la tendenza alle aggregazioni societarie caratterizzante il settore in questi ultimi anni), fanno propendere per la cessione a terzi della quota di partecipazione detenuta, anche al fine di massimizzare la relativa entrata in conto capitale a supporto del bilancio comunale.

Al riguardo, si deve tenere presente che la vendita del gas può ben incorporare il concetto di servizio di interesse generale come definito al punto 7b) delle premesse della deliberazione cosicché, in circostanze diverse (maggiore quota detenuta, esercizio di conseguenti maggiori prerogative in ambito societario, diverse esigenze finanziarie), un Ente Locale potrebbe ben deliberare il mantenimento della relativa partecipazione.

CAFC SPA (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA in esito all'atto di fusione per incorporazione ex art.2501 C.C. del 23.11.2010) è gestore multicomunale salvaguardato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli per lo svolgimento del ciclo idrico integrato (servizio pubblico locale), e pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria da parte del Comune.

CSR BASSA FRIULANA SPA è società multicomunale affidataria diretta del ciclo dei rifiuti (servizio pubblico locale), e pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria, da parte del Comune.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativa e segreteria

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

**Il Responsabile
F.to dott. Salvatore Di Giuseppe**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

**Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to avv. Michele Tibald

Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 30/11/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 15/12/2010.

Terzo di Aquileia, li 30/11/2010

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/11/2010 al 15/12/2010.

Terzo di Aquileia, li 16/12/2010

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data .

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 16/12/2010.
